

*Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica.*

## **Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica**

*Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*

16 Gennaio 2024

### **La Fondazione Ugo Bordoni**

La Fondazione Ugo Bordoni (FUB) è un'istituzione di alta cultura e ricerca, riconosciuta come tale dalla legge 3/2003, modificata successivamente dalla legge 74/2023. La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. A tal fine essa coniuga l'attività di studio nel settore dell'ICT con la progettazione e la realizzazione di servizi innovativi per la pubblica amministrazione, attuando una proficua integrazione tra ricerca pura e ricerca applicata. La FUB è sottoposta ad una *governance* di nomina pubblica - un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e due nominati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, uno dei quali sentito il Presidente dell'AGCOM.

Obiettivo di questa presentazione è quello di segnalare alcuni punti ritenuti dalla Fondazione rilevanti per l'Analisi Conoscitiva sull'atto del Governo n. 108 (Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche).

### **Le modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche - osservazioni generali**

Lo schema di decreto introduce numerosi elementi di innovazione, che vanno nella direzione di una maggior adesione del Codice alle evoluzioni tecnologiche e maggiormente vicine alle dinamiche interne di mercato.

Interventi di questa natura sono generalmente complessi, perché si inseriscono in uno scenario caratterizzato da rapide mutazioni che, per essere dispiegate tempestivamente, devono trovare un inquadramento normativo sufficientemente flessibile. La proposta in esame riesce sostanzialmente a perseguire questa finalità.

*Audizione della Fondazione Bordini nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*

*Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica.*

Nello schema di decreto trovano sistemazione normativa tutta una serie di semplificazioni amministrative che hanno favorito, nel corso degli ultimi anni, il dispiegamento delle reti per comunicazioni elettroniche.

Le modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche in discussione sono finalizzate a recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2022/132, che ha aggiornato il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, ancora in discussione, riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni:
  - l'esatta estensione del nuovo regime di autorizzazione per l'accesso alle reti di accesso di base;
  - le modalità di applicazione del nuovo regime di condivisione delle infrastrutture.
- qualità dei servizi di telecomunicazioni:
  - i criteri specifici per la definizione dei nuovi requisiti in materia di qualità dei servizi di comunicazione vocale e di accesso a Internet.
- prezzi dei servizi di telecomunicazioni:
  - le modalità di applicazione del nuovo meccanismo di controllo dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni.
- tutela dei dati personali:
  - i criteri specifici per la definizione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
- tutela dei consumatori:
  - le modalità di applicazione del nuovo meccanismo di tutela dei consumatori in caso di violazione dei contratti di servizi di telecomunicazioni.

## Osservazioni particolari

Ci si sofferma in particolare su alcuni aspetti maggiormente vicini al settore di attività della Fondazione.

### Numerazione e call center

L'integrazione delle definizioni, in particolare per il tema dei call center e della numerazione, appare assai apprezzabile per meglio risolvere le criticità che emergono, ad esempio, dal Registro Pubblico

*Audizione della Fondazione Bordonì nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*

*Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica.*

delle Opposizioni, che la scrivente gestisce per conto del MIMIT. L'identificazione univoca indiretta di utente, di servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione è un passo importante nella soluzione del telemarketing selvaggio.

#### Criteria di localizzazione urbanistica delle infrastrutture per telecomunicazioni mobili

Il codice viene riletto alla luce delle evoluzioni tecnologiche e con lo spirito di rendere più agevole le installazioni. All'Art. 8 viene aggiunto il comma 2-bis, dal seguente tenore: *"2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto"*. È un tema molto delicato attorno al quale si addensano questioni di natura più tecnica con questioni di sensibilità individuale. Come anticipato in premessa, è proprio qui che secondo la scrivente **vanno previsti dei meccanismi che consentano di valutare le situazioni caso per caso e accettare i vincoli imposti dai territori, ma al contempo consentire una adeguata copertura a tutti i cittadini**. Va da sé che una mappatura accurata rende il processo più agevole e la soluzione più immediata.

In realtà, va fatto al riguardo un ragionamento di maggior respiro.

Se da un lato viene favorita l'introduzione di vincoli geografici da parte degli Enti Locali, ad esempio nelle installazioni di stazioni radio base, anche salvaguardando il principio rispetto al quale vanno individuate posizioni alternative si corre in ogni caso il rischio di non garantire l'evoluzione tecnica. Infatti, un vincolo geografico oggi accettabile potrebbe precludere, in prospettiva, una copertura adeguata in termini capacitivi: le nuove tecnologie ad alta bit-rate, unitamente alla disponibilità di porzioni dello spettro a frequenze sempre più alte, portano necessariamente nella direzione di un processo di densificazione delle reti radio (ciò inoltre viene evidenziato dalle modifiche stesse del Codice che mirano ad una mappatura più puntuale del territorio, con lo scopo di garantire a tutti copertura adeguata e tenere sotto controllo l'evoluzione delle reti). Un buon compromesso per ottemperare entrambe le necessità potrebbe essere quello di prevedere una normativa più flessibile, che scoraggi l'introduzione di vincoli geografici su zone specifiche senza una rigorosa motivazione tecnica. Occorrerebbe privilegiare piuttosto un approccio scientifico che possa analizzare con precisione, grazie ad algoritmi di simulazione radioelettrica, le situazioni caso per caso, cercando sul territorio soluzioni ottime che possano garantire il rispetto dei vincoli di

*Audizione della Fondazione Bordononi nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*

*Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica.*

esposizione, ma che contemporaneamente garantiscano il dispiegamento dei servizi innovativi, non lasciando i cittadini indietro (art. 94).

### Previsione di informazioni sulla banda larga - Controlli e mappature

In materia di mappatura delle reti sono introdotti obblighi più stringenti e viene opportunamente ridotto, da triennale ad annuale, il periodo di rilevazione favorendo una maggior conoscenza da parte della Amministrazione della situazione nel suo divenire e consentendo al tempo stesso un più efficace monitoraggio dello sviluppo delle reti e una maggior tempestività di intervento in caso di inottemperanza. Ciò è particolarmente utile in considerazione della necessità di aggiornamento e verifica delle politiche pubbliche di sostegno allo sviluppo delle reti ad alta capacità.

Vengono attribuite nuove competenze ad AGCOM, ad esempio nelle controversie tra operatori e condomini e nella gestione delle mappature della banda ultralarga. È molto apprezzato il principio secondo il quale, nei processi di autorizzazione, si passa da Dichiarazione a Segnalazione (art.11)

All'Art. 1, comma 13, lett. d-e vengono adeguati i termini della mappatura da parte di AGCOM (300 Mbit/s in luogo dei 100 Mbit/s) alle reti in banda ultralarga e diventano vincolanti per gli operatori le dichiarazioni di copertura. Tale principio rende più efficace il modello di previsione sia per ottemperanza degli impegni presi in investimenti interni al Paese sia nei confronti della Commissione. Non compaiono però in tali adeguamenti riferimenti espliciti ad un sistema pubblico che possa consentire una conoscenza completa della situazione in tempo reale, andando a declinare la copertura per tipologia di servizio erogabile; ad esempio la copertura che può abilitare servizi di automotive, di internet delle cose, di smart cities, di telemedicina, etc.

### **Autorizzazioni**

#### Tema dell'autorizzazione generale

Con la modifica dell'Art. 11 si apre al principio di autorizzazione verso soggetti nuovi, che offrono servizi immateriali e non necessariamente possiedono reti di trasporto per telecomunicazioni. In questo senso il legislatore intercetta le nuove forme di mercato, ad esempio gli operatori Cloud, quelli dell'informazione, quelli dell'intrattenimento, riconoscendo un mercato in forte evoluzione che vede emergere nuovi soggetti che non posseggono reti di comunicazioni elettroniche, né autorizzazioni, ma ingaggiano rapporti contrattuali direttamente con i consumatori. Si richiama il principio dell'autorizzazione generale che diventa maggiormente specifico in funzione della tipologia di servizio che il soggetto richiedente vuole commercializzare. **L'osservazione è quella di perseguire**

*Audizione della Fondazione Bordonì nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*

**in tale direzione e prevedere autorizzazioni specifiche per la tipologia di rete e servizio stabilendo a priori le categorie.**

#### Autorizzazione delle sperimentazioni

Sono raddoppiati i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione e si prevede che il MIMIT acquisisca il parere non più solo di ACN, ma anche di AGCOM. La velocità di adozione delle nuove tecnologie può determinare un vantaggio competitivo da parte di chi le sperimenta: un rallentamento va dunque nella direzione opposta, ma rimane, tuttavia, necessario in alcuni casi specifici. **Si suggerisce di corredare la norma rendendo possibile la sola autorizzazione del MIMIT nei casi di specie concordati con ACN e AGCOM, dimezzando in questi casi i tempi a disposizione del MIMIT.**

#### SINFI

Sul tema della mappatura, come evidenziato in premessa, la direzione presa dalla modifiche al Codice si ritiene molto utile e di sicura efficacia. La mappatura è fondamentale per accompagnare i piani di sviluppo delle reti e dei servizi per il Paese e per gli investimenti in corso, inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si osserva con favore, nel più generale tema della mappatura, lo snellimento del processo di popolazione del SINFI.

Articoli 6, 7 e 8 (Altre disposizioni, abrogazioni, norme transitorie e clausola di invarianza finanziaria) L'Art. 6, rubricato "Altre disposizioni", elimina il doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni.

L'osservazione generale è che vi sia una stretta sinergia tra il SINFI ed i sistemi di Mappatura in capo ad AGCOM e MIMIT.

#### Allegati tecnici

Viene molto apprezzata la rivisitazione degli allegati tecnici. Va osservato che l'allegato 13-bis (non più 14), oggetto di modifica, consente di trasferire informazioni secondo un formato non digitale. Oltre a verificare l'eshaustività delle informazioni contenute (il formato infatti andrebbe aggiornato anche tramite una consultazione o mediante un tavolo specifico di esperti), andrebbe contemplata l'ipotesi di una sua revisione per renderla più snella, al fine di recepire informazioni sempre al passo con le evoluzioni tecnologiche.

*Audizione VIII Commissione (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) del Senato della Repubblica.*

## Note

Si riporta che all'Art. 2, in tema di definizioni, il testo proposto al punto cc-bis) è *“Mac Address, vale a dire un codice di 12 caratteri in formato esadecimale conforme alla serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere a una rete”*, mentre la definizione corretta dovrebbe essere *“Mac Address, vale a dire un codice di 12 caratteri in formato esadecimale conforme alla serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco **l'interfaccia del** dispositivo da connettere a una rete”*.

*Audizione della Fondazione Bordonì nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.*